

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
in risposta alla mozione Guscetti - Danzi circa l'esenzione dei confederati
dall'esame in sede di procedura per l'ottenimento della cittadinanza
cantonale ticinese

(del 26 luglio 1966)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

Nella seduta granconsigliare del 21 febbraio 1966 gli onorevoli Guscetti M. e Danzi presentavano una mozione con la quale, prendendo le mosse dall'asserzione che, in base alla vigente legislazione, « i confederati che desiderano ottenere la cittadinanza cantonale devono sottoporsi a un esame orale e scritto come gli stranieri », e ritenuto « questa procedura alquanto vessatoria per cittadini svizzeri che già godono praticamente degli stessi diritti civili e che desiderano ottenere la cittadinanza ticinese per una questione di affetto al nostro paese », chiedevano al Consiglio di Stato di proporre le necessarie modifiche di legge e di regolamento nel senso di esonerare dall'esame i confederati meritevoli postulanti la cittadinanza ticinese.

In pronta risposta alla citata mozione ci pregiamo trasmettervi il presente messaggio.

1. *Differenza di trattamento fra stranieri e confederati*

La mozione parte dal presupposto che i cittadini svizzeri di altri Cantoni, che desiderano ottenere la cittadinanza cantonale, sono sottoposti « ad un esame orale e scritto come gli stranieri ».

Questa considerazione, che ispira tutta la mozione, è tuttavia inesatta. Basta una semplice considerazione della legge per confermarlo. Si veda la Legge cantonale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza ticinese e dell'attinenza comunale, del 10 ottobre 1961, art. 23 - 24, così come l'art. 12 del Regolamento di applicazione del 28 novembre 1961.

Le disposizioni indicate dimostrano chiaramente che i confederati non sono assolutamente messi alla pari con gli stranieri ai fini dell'ottenimento della cittadinanza ticinese. Dunque già da questo punto di vista la mozione si basa su una premessa fallace e tendente, già in partenza, ad influire favorevolmente sulla tesi.

2. *L'esame per stranieri e quello per confederati*

a) La concessione della cittadinanza ticinese ai cittadini stranieri è legata all'autorizzazione federale (legge cantonale, art. 10).

L'Autorità federale concede tale autorizzazione al termine di un'inchiesta condotta in collaborazione con l'Autorità cantonale.

L'Autorità cantonale a tale scopo, e per assecondare ad una norma di diritto federale, sottopone lo straniero ad un esame (art. 11 della legge cantonale). L'esame vuole constatare se esistano o meno i presupposti per la concessione della cittadinanza svizzera e ticinese. L'articolo summenzionato precisa le conoscenze che si esigono dai futuri cittadini. Ma l'Autorità canto-

nale, ordinando l'esame, non agisce in base ad iniziativa autonoma, bensì quale collaboratrice di quella federale. La fonte diretta del suo agire sorge da una norma di diritto federale.

- b) La concessione della cittadinanza ticinese a svizzeri cittadini di altri Cantoni è pure sottomessa ad un esame in base all'art. 23 della legge cantonale. L'enumerazione dell'art. 23, a-c, è di ordine esclusivo, nel senso che tutti gli altri requisiti stabiliti per gli stranieri, che non siano dichiarati superflui dalla enumerazione dell'articolo, restano in vigore, secondo il principio della interpretazione *e contrario*. Così il requisito dell'esame.

Ma il requisito dell'esame in questo caso non corrisponde nè direttamente nè indirettamente ad una norma di diritto federale. L'Autorità cantonale, istituendo l'esame, procede di libera iniziativa e non quale collaboratrice di quella federale. Per cui, anche prescindendo dalla discussione sulla legittimità e sulla opportunità di un simile esame per i confederati, che vogliano ottenere la cittadinanza ticinese, è da considerare che l'Autorità ticinese nei due casi agisce in posizione diversa; nel primo caso quale esecutrice di un ordine federale, nel secondo di iniziativa propria. Ne consegue che, in senso formale, non è permesso parlare di una parità di trattamento per stranieri e svizzeri, non trovando il requisito dell'esame origine nella stessa disposizione.

3. Legittimità dell'esame

Vediamo ora alcune considerazioni circa la natura e la legittimità dell'esame. Per quanto attiene all'esame per gli stranieri che, con la cittadinanza svizzera vogliono acquistare anche quella ticinese, nulla da obiettare. Esso si riallaccia alla disposizione dell'art. 14 della legge federale sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera del 29 settembre 1952.

Il problema sorge in ordine all'esame stabilito per gli svizzeri di altri Cantoni che desiderano diventare ticinesi.

Occorre perciò indagare, se l'esame sia un requisito legittimo per la concessione della cittadinanza ticinese ai confederati.

Il concetto fondamentale che presiede alla concessione di tale cittadinanza è quello dell'*assimilazione*. Il candidato deve essersi assimilato con il carattere, la coltura e la natura del Cantone, del quale vuole diventare cittadino. Per la concessione della cittadinanza federale, il requisito dell'assimilazione è rappresentato dal domicilio avuto per un certo periodo di tempo in Svizzera (art. 15 della legge federale). Il tempo trascorso in Svizzera fra il decimo ed il ventesimo anno di età viene calcolato doppio, poichè si presuppone che durante tale periodo l'assimilazione sia avvenuta in modo particolarmente veloce. Ma i Cantoni sono liberi di stabilire altri requisiti, ben più severi, per la concessione della cittadinanza cantonale, onde ritenere provata l'assimilazione. Può così essere richiesto il domicilio nel Cantone per un determinato periodo di tempo, oppure determinate conoscenze, in particolare di natura linguistica. In ciò non sono essi limitati da nessuna disposizione di carattere federale.

Vari Cantoni, e non solo il Ticino, stabilirono la necessità di una conoscenza, seppure sommaria, della lingua parlata nel Cantone. Si tratta in genere di Cantoni appartenenti a minoranze linguistiche. Ci basti citare gli esempi della legge vodese del 29 novembre 1955, art. 5 cifra 5, e della legge neocastellana del 7 novembre 1955, art. 11. Così appare che la norma della legge ticinese (art. 11 a) istitutiva l'esame, applicata ai confederati, non ha assolutamente carattere eccezionale in Svizzera.

Non tutte queste leggi regolano però in uguale maniera la *prova* dell'esistenza del requisito dell'assimilazione. Così la legge neocastellana non determina esattamente in che modo si debba constatare se il candidato conosca suffi-

cientemente la lingua francese e lascia tale compito alla prassi. Non così la già citata legge vedese, che stabilisce pure la necessità di un esame. Per quest'ultima soluzione si decise anche, con procedimento del tutto legittimo, il legislatore ticinese, estendendo a tutti i confederati l'obbligo dell'esame.

Da ciò ne deriva che tale esame è legittimo, che alla sua esecuzione non ostanto norme di diritto federale o cantonale.

4. *Opportunità dell'esame*

E' già assai significativo, che siano i Cantoni di una minoranza linguistica a stabilire la necessità di un esame vertente in particolare sulle conoscenze della loro lingua.

La minoranza etnica assume, fra le sue responsabilità verso lo Stato federale, l'obbligo di mantenersi intatta e di difendere all'interno dello Stato medesimo la propria peculiarità. A tale scopo serve anche il requisito dell'esame. Le Autorità ticinesi hanno l'obbligo di vegliare, affinché si mantenga la lingua italiana nell'ambito della Confederazione. Ragione per cui non sembra per nulla esagerato, se essa esige da chi intende ottenere la cittadinanza del Cantone, determinate conoscenze di lingua italiana.

Certamente ci sono Cantoni della Svizzera tedesca, dove i ticinesi, come gli altri confederati, ottengono la cittadinanza cantonale senza un esame particolare (1). Ma la situazione di questi Cantoni di maggioranza linguistica è ben diversa da quella del Ticino. La compagine etnica di un Cantone di lingua tedesca non è messa in pericolo dall'assunzione nella cittadinanza cantonale di parecchi candidati imperiti dell'idioma ivi parlato. Nel Ticino invece tale assunzione potrebbe portare a risultati disastrosi. Va infatti ricordato, che già in altri settori il nostro Cantone è obbligato a difendersi da quella che a ragione si definisce una « Ueberfremdung » (inforestieramento), che si riflette, non da ultimo, in un marcato disagio linguistico.

Il requisito dell'esame *avantutto linguistico*, va inquadrato in tale lotta ed in tale sviluppo, ed è quindi da ritenersi, anche dal lato politico, quale misura opportuna e da mantenere.

5. *La concessione facilitata*

Dopo aver dimostrato la legittimità e l'opportunità del requisito dell'esame per ottenere la cittadinanza cantonale, torniamo all'affermazione contenuta nella mozione, secondo cui i cittadini confederati sono sottoposti alla stessa procedura di quelli stranieri.

Già dimostrammo che ciò, anche solo dal punto di vista formale, non può essere affermato. Ma tale posizione è ampiamente sconsigliata dalle disposizioni legali, che chiaramente distinguono fra i presupposti necessari agli stranieri e quelli occorrenti ai cittadini confederati.

La legge federale del 1952, riformando la prassi della concessione della cittadinanza, provocò anche la revisione di parecchie legislazioni cantionali in materia. Una delle più importanti fra queste fu la legge vedese del 29 novembre 1955. Essa conteneva agli art. 26 e 27 una importante innovazione, che interessava da vicino la nostra problematica. Gli svizzeri di altri Cantoni, che desideravano ottenere la cittadinanza cantonale vedese, furono messi al beneficio di una procedura particolare. Si ebbe una cosiddetta *concessione facilitata* allorché sembrarono adempiti certi presupposti che garantivano una assimilazione. In tal modo si rendeva dispensabile l'esame. Ciò è il caso, secondo la

(1) V. ad es. la legge di Basilea Città del 19 giugno 1902; di Basilea Campagna del 9 aprile 1877; dei Grigioni del 29 aprile 1956 e di Glarona del 1878.

legge vodese, se la madre del candidato è vodese, se i suoi genitori al momento della sua nascita risiedevano nel Cantone; se il candidato ha sposato una vodese o finalmente (per limitarci ai casi principali), se esso è cresciuto nel Cantone o ne ha frequentato le scuole. In questi casi la concessione della cittadinanza è facilitata, poichè *l'assimilazione è presunta*.

Chiaramente a questi criteri si ispira l'art. 24 della legge ticinese del 1961. Qui viene pure presunta l'assimilazione del confederato in determinati casi: se il candidato è nato da madre ticinese, se è di lingua materna italiana ed ha frequentato le scuole ticinesi per almeno 5 anni, ecc. ecc.

Anche in questi casi il candidato è esonerato dall'esame, per cui è lecito ritenere che vi sia anche qui una concessione facilitata.

Questo trattamento di favore, al quale è ammesso solo il confederato, dimostra l'inesattezza dell'argomentazione contenuta nella mozione e prova che il legislatore ticinese già ha tenuto largo conto della particolare situazione dei candidati svizzeri alla naturalizzazione ticinese per rapporto ai candidati stranieri.

6. Conclusioni

Per i motivi esposti e discussi, non resta che suggerire il rigetto della mozione, in quanto vertente a far sì che i cittadini confederati possano ottenere la cittadinanza ticinese *senza* essere sottoposti ad esame.

E' da ribadire la assoluta legittimità ed opportunità dell'esame anche per i cittadini confederati.

Il Consiglio di Stato è tuttavia d'accordo di impartire, e del resto già lo ha fatto, istruzioni all'esaminatore dei naturalizzandi ed ai funzionari che con lui collaborano nel senso di limitare l'esame, in presenza di candidati confederati, alle sole nozioni di lingua italiana, di storia, geografia e civica ticinesi, dovendosi ritenere acquisite le loro conoscenze generali di storia, civica e geografia svizzera. In seguito si potrà giudicare, sulla scorta dell'esperienza fatta, se sia opportuna o meno anche una modificazione del testo legislativo.

Vi invitiamo quindi a voler evadere la mozione come alle proposte sopra specificate.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli